

STATUTO

**A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI
VENEZIA ORIENTALE - S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTOGRUARO VE VIA D. MANIN
63/A

Numero REA: VE - 266103

Codice fiscale: 83002690275

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

- STATUTO -	
Titolo 1	
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA	
Art. 1	
E' costituita ai sensi dell'art. 113, 1° comma, lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000, una Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata "ASVO" (Ambiente Servizi Venezia Orientale), in trasformazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, del Consorzio Azienda Speciale – Co.Ven.Or. fra i Comuni di:	
1) ANNONE VENETO	
2) CAORLE	
3) CINTO CAOMAGGIORE	
4) CONCORDIA SAGITTARIA	
5) FOSSALTA DI PORTOGRUARO	
6) GRUARO	
7) PORTOGRUARO	
8) PRAMAGGIORE	
9) SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	
10) SAN STINO DI LIVENZA	
11) TEGLIO VENETO	
12) ERACLEA	
e la società.	
"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."	
Art. 2	
1	

	La Società ha sede in Portogruaro.	
	L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro	
	Comune socio ed istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere.	
	Art. 3	
	1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali consentiti e previsti dalla legge in materia ambientale, funeraria, di risorse idriche integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali del territorio e delle pulizie in genere ed altri servizi di competenza comunale.	
	In particolare, la Società include nel proprio oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	In materia di servizi ambientali	
	a) I servizi relativi alla gestione dei rifiuti sia solidi urbani (pericolosi e non pericolosi) che speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti di stoccaggio, trasformazione e smaltimento finale.	
	b) I servizi relativi alla raccolta differenziata, al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale compresi gli imballaggi in genere, i rifiuti da imballaggio ed ogni altro bene durevole e la gestione dei relativi impianti.	
	c) I servizi per la produzione e commercializzazione di Compost nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione e la commercializzazione di ogni materia derivante da processi di recupero, riciclo o riutilizzo.	
	d) I servizi complementari a quelli di igiene ambientale.	
	2	

e)	I servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (pulizia e spazzamento strade, innaffiamento e lavaggio di vie, piazze ed aree pubbliche, gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature ecc. compresi interventi straordinari o migliorativi).
f)	La gestione dei servizi attinenti la pulizia di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, musei, ecc. e la gestione dei servizi igienici aperti al pubblico.
g)	La gestione delle attività di monitoraggio e bonifica ambientale e territoriale.
h)	La gestione delle attività di cura di canili e gattili.
i)	La gestione del servizio di pesa pubblica.
j)	Il trasporto di cose in conto proprio e/o conto terzi.
	In materia di risorse idriche integrate
a)	La gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie.
b)	La gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali.
c)	Il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali.
d)	Il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali.
e)	La produzione e la commercializzazione di acqua confezionata.
f)	La progettazione e l'esecuzione di opere, impianti e rete pertinenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
	3

	narie nonché gli interventi di bonifica.	
	g) La gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato.	
	h) La commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali a titolo meramente esemplificativo, servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale, ecc.).	
	In materia di servizi energetici	
	a) Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas.	
	b) Acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi.	
	c) I servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche.	
	d) Produzione, distribuzione e gestione del calore.	
	e) Costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori.	
	f) Realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore.	
	In materia di mobilità	
	a) Attività complementari al trasporto persone, quali i trasporti scolastici e per disabili.	
	b) Servizio rimozione veicoli.	
	4	

	c) Gestione parcheggi.	
	d) Attività accessorie volte al servizio di mobilità.	
	In materia di servizi vari	
	a) Gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.	
	b) Gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari.	
	c) La gestione di fiere, esposizioni ed attività similari.	
	d) Attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi.	
	e) Servizi informatici e telematici.	
	f) Predisposizione dei contratti di servizio.	
	g) Gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali.	
	h) Vigilanza ed attuazione sui contratti di servizio.	
	2. La Società può provvedere all'esercizio di attività, in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidate dai Comuni proprietari.	
	3. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.	
	4. La Società provvede alla progettazione e costruzione degli impianti relativi ai servizi di cui al 1^ comma, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla costruzione degli impianti stessi	
	5	

		anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.
	5.	La Società può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
	6.	La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché le attività di ricerca connesse a quest'ultimo. La Società può altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
	7.	La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le Università locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Soci.
	Art. 4	
		La durata della Società è fissata sino al 2050.
		La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.
		Titolo II
		CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI
	Art. 5	
	1.	Il capitale sociale è di Euro 18.969.650,45 diviso in 367.273 azioni del valore nominale di Euro 51,65 ciascuna.
	2.	Potranno partecipare alla Società:
	a)	i soci del Consorzio trasformato;
		6

b) altri Comuni che affideranno alla Società servizi di cui sono titolari;

c) altri soggetti o enti, purché con capitale interamente pubblico, individuati con gara pubblica o sulla base di accordi strategici.

Art. 6

1. Il capitale sociale iniziale è interamente posseduto dai Comuni soci nella seguente proporzione:

2.

ANNONE VENETO	1,47%	Azioni	5400
CAORLE	7,84%	“	28800
CINTO CAOMAGGIORE	1,47%	“	5400
CONCORDIA SAGITTARIA	5,39%	“	19800
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	2,94%	“	10800
GRUARO	1,47%	“	5400
PORTOGRUARO	12,26%	“	45000
PRAMAGGIORE	1,47	“	5400
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	8,33%	“	30600
SAN STINO DI LIVENZA	5,39%	“	19800
TEGLIO VENETO	0,98%	“	3600
ERACLEA	0,49%	“	1800
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	50,50%	”	185473
TOTALE QUOTE	100 %		

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.

	4. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.	
	5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.	
	6. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo – anche gratuito e di liberalità – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente – con raccomandata A.R. – informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il diritto di prelazione sulle azioni di proprietà degli enti pubblici territoriali affidatari dei servizi spetta esclusivamente agli altri enti pubblici territoriali affidatari dei servizi; qualora da questi ultimi non venga esercitato potrà essere esercitato dagli altri soci.	
	7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci, con i vincoli disposti dal precedente comma 6, entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare – per mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione – la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il	
	8	

	Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimen-	
	to, provvederà a dare comunicazione dell'offerente e a tutti i soci per mezzo	
	di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.	
	8. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni posse-	
	dute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione sia e-	
	sercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti	
	saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capi-	
	tale della Società.	
	9. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato	
	eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo sarà	
	determinato d'accordo tra le parti.	
	10. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai	
	precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni ed i diritti di opzione sa-	
	ranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indi-	
	cate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.	
	11. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei	
	soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà sta-	
	bilito da un Collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice Civile.	
	12. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta gior-	
	ni successivi.	
	13. Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla	
	nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribuna-	
	le di Venezia, su istanza dell'altra parte.	

	14. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i Soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle quote e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.	
	15. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione salvo diverso accordo.	
	16. Il diritto di recesso dalla società da parte dei soci è regolamentato dalle vigenti disposizioni del codice civile.	
	Art. 7	
	1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguale diritto.	
	2. La qualità di azionista comporta di per sé piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.	
	Art. 8	
	La Società potrà emettere obbligazioni, con esclusione di quelle convertibili in azioni, sia nominative, sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.	
	Titolo III	
	ASSEMBLEA	
	Art. 9	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non	
	10	

	intervenuti o dissenzienti.	
	Art. 10	
	1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o del Vice Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale mediante comunicazione con raccomandata A.R. ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso di ricorso a capitale di rischio, mediante pubblicazione sul quotidiano La Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.	
	3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.	
	4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i componenti effettivi del collegio sindacale; in tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 11	
	L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione si costituisce regolarmente con la presenza dell' 85% del capitale sociale e delibera con la maggioranza del 77% dello stesso;	
	11	

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione si costituisce regolarmente con la presenza dell'85% del capitale sociale e delibera con la maggioranza del 77% dello stesso.

Art. 12

1. Ogni azionista può farsi rappresentare per delega scritta conferita ad altro socio.

2. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica e può dare delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.

3. I sindaci dei Comuni soci possono delegare, con proprio atto, altra persona anche in via permanente e salvo revoca. La delega viene meno con la cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo.

4. Gli amministratori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci in assemblea.

5. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

	6. Gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale ed il direttore generale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.	
	Il Presidente dell'Assemblea può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società o consulenti esterni al fine di fornire specifiche notizie ai soci.	
	Art. 13	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	2. Funge da segretario dell'Assemblea il Direttore Generale o un suo delegato, a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un notaio.	
	3. I processi verbali delle deliberazioni assembleari sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.	
	Art. 14	

	1. L'Assemblea ordinaria:	
	· approva il bilancio;	
	· nomina il presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori, i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;	
	· approva gli indirizzi in materia tariffaria;	
	· approva il budget, il piano industriale, il piano degli investimenti, il piano programmatico annuale;	
	· approva la costituzione e/o l'acquisto di interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi ed enti, nonché la cessione delle stesse nei limiti del presente statuto e dell'oggetto sociale;	
	· delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale.	
	Essa può altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a Società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari;	
	· delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.	
	2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 gior-	

ni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla. Ciascun socio ha il diritto di riottenere, previa richiesta al Presidente dell'Assemblea, che siano messe all'ordine del giorno questioni attinenti ai servizi da esso affidati in via diretta alla società.

Art. 15

1. L'Assemblea straordinaria delibera l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della Società, la nomina ed i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

	Art. 15 Bis	
	ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE	
	L'assemblea di coordinamento intercomunale è costituita dai legali rappre-	
	sentanti degli enti locali partecipanti alla Società e affidatari di servizi pub-	
	blici, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipa-	
	zione alla Società medesima.	
	L'assemblea di coordinamento si riunirà trimestralmente e comunque ogni	
	qualvolta verrà convocata l'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci	
	nonchè in caso di richiesta fattane da uno dei Comuni soci, al fine di delibe-	
	rare, su delega degli enti locali, a maggioranza del 51%, del capitale sociale	
	dei soci enti pubblici territoriali affidatari dei servizi, e con il voto favorevo-	
	le di 8 / 11 dei Componenti , sui seguenti argomenti:	
	a) l'approvazione degli atti fondamentali della Società, quali il	
	bilancio d'esercizio, il piano industriale triennale – che dovrà contenere al-	
	meno gli indirizzi e le linee strategiche di sviluppo e il business plan diffe-	
	renziato per servizio e per ente locale - , il piano degli investimenti triennale-	
	che dovrà contenere almeno le previsioni di spesa per tipologia di servizio e	
	per ente servito -, i piani economico finanziari, i documenti di programma-	
	zione nonchè la struttura organizzativa della Società e le relative modifiche;	
	b) l'approvazione degli schemi e delle relative modifiche dei	
	contratti di servizio;	
	16	

	<p>Art. 16</p>	
	<p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea la quale, di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti all'interno dei suddetti limiti;</p>	
	<p>2. non possono ricoprire cariche di Amministratore, o di Direttore Generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che:</p>	
	<p>a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 25, comma 4[^], e 26 della Legge 23 marzo 1993 n. 81 e dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n.</p>	
	<p>16;</p>	
	<p>b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alla procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;</p>	
	<p>c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;</p>	
	<p>d) siano amministratori di Enti Locali soci.</p>	
	<p>3. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza</p>	
	<p>19</p>	

dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

Art. 17

1. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea fatta eccezione per il primo Consiglio di Amministrazione per il quale si applicano le norme previste al Titolo VIII.

2. Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari al numero dei posti da coprire.

3. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate od integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate dagli Amministratori uscenti o da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

	<p>4. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>	
	<p>5. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.</p>	
	<p>6. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>	
	<p>7. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p>	
	<p>8. Dalla lista presentata dai soci che rappresentano gli enti pubblici territoriali che affidano i servizi alla Società, sono tratti i 2/5 o 1/3 degli amministratori che formano il Consiglio di Amministrazione; in caso di presentazione di più liste da parte dei soci enti pubblici territoriali che affidano i servizi alla Società non potranno essere eletti tra le liste presentate dagli stessi più di 1/3 o dei 2/5 degli amministratori e le modalità di elezione saranno quelle previste dai commi 11 e 12.</p>	
	<p>9. Dalle restanti liste, presentate dai soci diversi dagli enti pubblici ter-</p>	
	<p>21</p>	

	ritoriali, vengono tratti i 2/5 o 1/3 degli altri amministratori secondo le modalità di cui ai commi 11 e 12.	
	10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato di comune accordo tra i due gruppi di soci – enti pubblici territoriali e non – con una maggioranza di voti almeno pari a quella prevista per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.	
	11. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, - secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.	
	12. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.	
	13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede – senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni – alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla loro eventuale conferma nella carica, rispettando le proporzioni tra i due gruppi di soci previste dal presente articolo ai commi 8, 9 e 10; questi durano in carica per il tempo che	

sarebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

14. Se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio e si deve procedere alle nuove nomine.

Art. 18

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo nonché del Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

2. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio approva il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla Legge e dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea.

2. Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per Legge, ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente; il Consiglio può altresì nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri, in tal caso il Consiglio può stabilire, sentito il parere del collegio Sindacale, particolari remunerazioni.

Non sono comunque delegabili i seguenti poteri:

	zioni stesse.	
	Art. 23	
	1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	2. Nell'ipotesi in cui il Consiglio d'Amministrazione deleghi le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, la rappresentanza legale della Società spetta, per i poteri conferiti all'Amministratore Delegato; la delega può prevedere limiti del potere di rappresentanza e, in caso di pluralità di organi delegati, dovrà stabilire se essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente.	
	Art. 24	
	1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, con mandato di tre anni rinnovabili, un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale è affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.	
	2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del	

4. Spettano al Collegio Sindacale le verifiche, la vigilanza ed i controlli previsti dagli articoli 2403 e seguenti e 2409 ter del codice civile. Le responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale sono previste dall'articolo 2407 e 2409 sexies del codice civile.

5. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale il quale – sentito il Consiglio di amministrazione – deve tenere conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocando immediatamente la medesima nell'ipotesi in cui ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi è urgente necessità di provvedere.

